

gionamento energetico del Paese e garantiscono un servizio pubblico essenziale e capillare su tutto il territorio;

tali impianti riforniscono, sia via terra che via mare, di prodotti petroliferi (carburanti, combustibili per l'industria, per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento, per l'agricoltura e per la pesca, prodotti avio, eccetera) un territorio che va ben oltre i confini del comune e della regione ove è ubicato l'impianto;

il maggior disagio dal punto di vista ambientale e della viabilità ricade sui comuni nel cui territorio sono ubicati i suddetti impianti, i quali, peraltro ricadendo, ai sensi della classificazione comunitaria, tra le attività a rischio di incidenti rilevanti, impongono al territorio comunale circostante una serie di oneri dal punto di vista del controllo dell'urbanizzazione, così come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Ministro dei lavori pubblici);

qualora tali comuni disponessero di adeguati fondi potrebbero, anche attraverso un'attenta programmazione pluriennale, ripristinare e mantenere il giusto rapporto tra territorio ed attività produttive ad elevato impatto ambientale, le quali hanno una grande rilevanza strategica per il Paese;

a tal proposito la legge finanziaria 2001, all'articolo 113, prevede che il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisca entro 180 giorni «la compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientali (tassa sulle emissioni in atmosfera e *carbon tax*) da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assog-

gettati ai suddetti tributi», adottando le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza —:

anche a seguito di analoga richiesta avanzata dall'Anci con lettera del 28 novembre 2001 indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Tremonti, come intenda Governo venire incontro alle legittime richieste che molti comuni, sedi sia di impianti di raffinazione che di stoccaggio, stanno avanzando al fine di poter trarre benefici dall'applicazione della norma richiamata.

(4-02257)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

LANDI di CHIAVENNA e ASCIERTO.  
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro con decreto 4 febbraio 2002 ha fissato una quota d'ingresso di 33.000 lavoratori stranieri stagionali per l'anno in corso;

il decreto prevede un elenco di Stati di provenienza dei lavoratori stranieri dal quale elenco, peraltro, risultano esclusi alcuni paesi dai quali ha origine circa il 20 per cento del flusso di lavoratori stagionali impiegato nelle aziende italiane dei settori interessati dal provvedimento in oggetto;

questi lavoratori non possono, con il criterio selettivo adottato dal decreto 4 febbraio 2002, rientrare in Italia ove peraltro hanno già prestato la loro attività per precedenti lavori stagionali e ciononostante l'articolo 38 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 preveda il diritto di precedenza al reingresso per quei lavoratori che hanno fatto regolarmente rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero interessato ad esclu-

dere dal provvedimento 4 febbraio 2002 paesi quali la Croazia, la Serbia e il Marocco;

se tale provvedimento non vada ad incidere sulle relazioni che l'Italia intrattiene con detti paesi. (5-00672)

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le compagnie marittime da alcuni anni ormai, hanno raggiunto livelli di competitività e di sviluppo di notevole importanza, anche e soprattutto dovuto al notevole incremento di investimenti finanziari che hanno aumentato i livelli occupazionali in diverse aree della penisola;

nonostante le agevolazioni contributive a favore delle imprese armatrici e delle compagnie marittime e le lodevoli intenzioni del Governo di contenere le misure fiscali così come previsto dalle disposizioni inserite nella recente legge finanziaria n. 448, il livello della pressione fiscale e contributiva continua ad essere elevato, accentuando il *gap* di competitività con gli altri paesi;

le intenzioni della maggior parte delle compagnie marittime e armatoriali sono pertanto, di trasferire in altri paesi, le proprie società di navigazione, in considerazione della mancata approvazione della cosiddetta *tonnage tax* (ovvero la tassazione forfetaria sul tonnello delle navi gestite) adottata ormai dalla quasi totalità dei paesi europei inclusa (in ordine di tempo) l'Irlanda, con la conseguenza del rischio di una perdita secca di oltre 2-3 mila posti di lavoro;

nonostante le sollecitazioni dell'interrogante, ultima l'ordine del giorno presentato il 6 dicembre 2001, che incoraggiava il Governo ad introdurre la *tonnage tax* allineando il nostro paese con quelli europei, allo stato, non sono state assunte concrete iniziative per favorire questo comparto fondamentale per l'economia

nazionale e anche per la qualità ambientale potendosi infatti ridurre l'impatto inquinante del trasporto via gomma;

il gruppo multinazionale Evergreen, già operante in Italia, sarebbe interessato ad iscrivere ben 40 navi in Italia: tale prospettiva non può sfuggire all'attenzione del Governo per la rilevanza del progetto e il favore che esso incontrerebbe sul piano dei benefici generali a condizione di individuare meccanismi fiscali idonei a favorire questi investimenti e insediamenti —:

quali misure urgenti intenda adottare per incentivare il trasporto marittimo utile anche a ridurre il divario con il trasporto su gomma altamente inquinante;

se l'introduzione della misura di sostegno fiscale *tonnage tax* per il settore marittimo e armatoriale, possa scoraggiare gli imprenditori nel trasferire i propri interessi verso bandiere di altri Paesi e salvaguardare il livello occupazionale di migliaia di lavoratori. (5-00673)

\* \* \*

#### AFFARI REGIONALI

*Interrogazione a risposta orale:*

BORRELLI, LOLLI, CIALENTE, CRISCI e MARIOTTI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale amministrativo regionale Abruzzo, con sentenza del 9 gennaio 2001, ha stabilito l'annullamento della proclamazione degli eletti al consiglio regionale d'Abruzzo in seguito alle elezioni del 16 aprile 2001;

l'attività della illegittima giunta regionale, contrariamente a quanto riferito dallo stesso Ministro per gli affari regionali in parlamento in risposta all'interpellanza n. 2-00227 del 30 gennaio 2002, non si è limitata ai soli atti « urgenti ed improcrastinabili », ma al contrario, a quanto